

DECRETO MINISTERIALE n. 102 del 24/03/1987

VISTO il D.P.R. 11.7.1980, n. 753 recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

RITENUTO che ai sensi dell'art. 2 devono individuarsi gli uffici competenti agli effetti delle norme stesse;

VISTA la legge 1.12.1986 n. 870 recante misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione;

RITENUTO che ai sensi dell'art. 12 la Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione provvede per il risanamento tecnico ed economico delle linee ferroviarie in concessione, anche in Gestione Commissariale Governativa, e per la vigilanza sulla sicurezza dei trasporti a impianti fissi con appositi uffici speciali per i trasporti a impianti fissi (U.S.T.I.F.);

RITENUTO che, ai sensi dell'articolo medesimo gli U.S.T.I.F., tenuto conto di quelli già istituiti in via temporanea ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 7.5.1948, n. 557, sono i seguenti:

- 1) per le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria; con sede a Torino;
- 2) per la regione Lombardia, con sede a Milano;
- 3) per le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, con sede a Venezia;
- 4) per le regioni Toscana ed Emilia-Romagna, con sede a Firenze;
- 5) per le regioni Marche, Abruzzo e Molise, con sede a Pescara;
- 6) per le regioni Lazio, Umbria e Sardegna, con sede a Roma;
- 7) per la regione Campania, con sede a Napoli;
- 8) per le regioni Puglia, Basilicata e Calabria, con sede a Bari.

DECRETA

Art. 1

Compete agli U.S.T.I.F., nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali:

- a) verificare l'ammissibilità tecnica e la congruità economica dei progetti di seguito specificati di opere e forniture per le ferrovie concesse, anche in gestione commissariale governativa:
 - 1) sede ed opere d'arte, sottovia: progetti esecutivi per soluzioni di tipo tradizionale; progetti costruttivi;
 - 2) armamento: caratteristiche e piani di stazione;
 - 3) segnalamento e sicurezza; impianti elettrici; passaggi a livello: progetti, con soluzioni tecnologiche già approvate in via definitiva dagli organi centrali;
 - 4) materiale rotabile: progetti esecutivi e costruttivi di materiale rotabile corrispondente a modelli già approvati dagli organi centrali;

- b) esprimere agli organi centrali il parere sulla rispondenza degli schemi di contratto da stipularsi per l'esecuzione di opere e forniture ai progetti approvati e alle direttive dell'Amministrazione;

- c) esercitare la vigilanza, ai sensi delle norme vigenti, sui lavori e le forniture per le ferrovie concesse, anche in gestione commissariale governativa, e attestare, con apposito visto, la corrispondenza dei certificati di pagamento e degli atti contabili equipollenti emessi dalle aziende alle stipulazioni contrattuali;

- d) espletare le verifiche e prove funzionali di cui all'art. 5 del DPR 11.7.1980, n. 753 a seguito dell'esecuzione delle opere e forniture di cui al punto a);

- e) autorizzare nei casi medesimi, l'apertura al pubblico esercizio o la riapertura o la prosecuzione dell'esercizio e l'immissione in servizio del materiale rotabile;

- f) rilasciare il nulla osta ai fini della sicurezza per la approvazione da parte delle regioni dei progetti di seguito specificati:
 - 1) metropolitane, tramvie, filovie, e altri sistemi di trasporto di massa: progetti costruttivi;
 - 2) funivie monofuni con veicoli a collegamento permanente; sciovie e ascensori pubblici; scale e marciapiedi mobili: progetti con soluzioni costruttive note all'ufficio o comunque già favorevolmente sperimentate o tipizzate e semprechè non vengano richieste deroghe rispetto alla vigente normativa tecnica;

- g) espletare con la partecipazione degli organi regionali le verifiche e prove funzionali di cui all'art. 5 del D.P.R. 11.7.1980, n.753 per i servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni e degli enti locali territoriali;
- h) rilasciare il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza per l'autorizzazione dell'apertura o riapertura o prosecuzione dell'esercizio o immissione in servizio di materiale rotabile per i servizi di cui al punto precedente;
- i) rilasciare il nulla osta ai fini della sicurezza per la determinazione dei numero degli addetti ai servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni;
- j) rilasciare. il nulla osta per l'emanazione da parte delle aziende esercenti ferrovie delle disposizioni in materia di uniformi e segni distintivi del personale;
- k) adottare i provvedimenti di cui agli artt. 18,19,20 e 29 dei D.P.R. 11.7.1980, n. 753 in materia di comportamento degli utenti e del pubblico in genere nell'ambito ferroviario e in prossimità della stesso;
- l) adottare i provvedimenti e svolgere gli adempimenti di cui agli artt. 36, 42, 47, 51, 52, 57, 59, 60, 61 e 62 dei D.P.R. 11.7.1980, in materia di disciplina delle separazioni delle proprietà laterali della sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio;
- m) rilasciare il nulla osta per l'autorizzazione, da parte delle aziende esercenti, della costruzione di strade, canali, condotte d'acqua, elettrodotti, gasdotti, oleodotti, o altre opere di pubblica utilità che debbano attraversare impianti ferroviari o svolgersi a una distanza che possa creare interferenze, soggezioni, o limitazioni dell'esercizio ferroviario;
- n) rilasciare l'assenso ai fini della sicurezza per l'adozione da parte degli organi regionali del provvedimento di cui al punto precedente per i servizi rientranti nelle loro attribuzioni;
- o) approvare le convenzioni per l'uso dei passaggi a livello privati;
- p) svolgere le funzioni di cui agli artt. 83 e segg. del DPR 11.7.1980, n. 753 in materia di applicazione delle sanzioni amministrative;
- q) svolgere gli adempimenti di cui all'art. 93 del D.P.R. 11.7.1980, n. 753 in caso d'incendi interessanti la sicurezza o la regolarità dell'esercizio;

- r) effettuare le verifiche e prove funzionali periodiche od a seguito d'incidenti o quando sorgano dubbi sul permanere delle condizioni di sicurezza della linea e del materiale mobile, in conformità alle norme regolamentari in materia;
- s) effettuare ispezioni sulla tenuta dello stato di servizio o di conservazione della sede, delle principali opere d'arte, degli impianti, delle apparecchiature e del materiale mobile nonché sulle verifiche e prove cui provvedono autonomamente i direttori o i responsabili dell'esercizio;
- t) revocare l'autorizzazione di cui al punto e) ovvero il nulla osta tecnico di cui al punto h) in relazione allo esito sfavorevole delle verifiche, prove e ispezioni di cui ai punti r) e s);
- u) disporre la sospensione dell'esercizio per motivi di pubblica incolumità;
- v) approvare le disposizioni interne emanate dai direttori dell'esercizio delle ferrovie concesse o in gestione commissariale governativa ai sensi dell'art. 102 del D.P.R. 11.7.1980, n. 753, ad esclusione di quelle di cui al punto 2, lett. d) e lett. e);
- w) rilasciare il nulla osta ai fini della sicurezza per la approvazione delle disposizioni interne emanate dai direttori e dai responsabili dell'esercizio dei servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni ai sensi dell'art. 102, del D.P.R. 11.7.1980, n. 753, ad esclusione di quelle di cui al punto 2, lett. d), lett. e) e lett. f);
- z) esercitare le altre funzioni ed espletare gli altri adempimenti demanati da norme di legge o di regolamento agli uffici periferici della M.C.T.C. in materia di servizi di trasporto a impianti fissi.

Art. 2

Nelle regioni a statuto speciale rientranti nella loro circoscrizione territoriale gli U.S.T.I.F. svolgono le funzioni e gli adempimenti di cui all'art. precedente nei limiti delle attribuzioni riservate all'Amministrazione statale dalle norme di attuazione dei relativi statuti.

PARTE ILLEGGIBILE DALL'ORIGINALE

Art. 3

Alla Direzione Centrale Sicurezza della Circolazione stradale e dei trasporti a impianti fissi e alla Direzione Centrale affari generali ed economici, spetta secondo le rispettive attribuzioni, vigilare sull'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, dare direttive, istruzioni e chiarimenti.

Roma, 24 mar. 1987

IL MINISTRO